



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Convenzione per il servizio di assistenza all' autonomia e alla comunicazione per alunni portatori di handicap gravi presso l'Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa.

CIG: Z782A39BAB

L'anno duemilaventi addi nove del mese di gennaio in Lampedusa sono comparsi:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Emanuela Sanna, Responsabile del Settore I del Comune di Lampedusa e Linosa, giusta D.S. n. 30/2019, la quale interviene in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lampedusa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" C.F. 8000428080840.

DALL'ALTRA PARTE

La Sig. ra Rotolo Laura Maria nata a Termini Imerese il 25/02/1974, rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" di Trabia, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente" C.F/P. IVA 02732380825

SI PREMETTE CHE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore I n. 913 del 17/10/2019 è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap gravi frequentante l'Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa;

Che l'Amministrazione Comunale di Lampedusa, in attuazione della L. 328/00 intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

che presso la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell' Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa frequentano portatori di handicap gravi che necessitano del servizio all'autonomia e alla comunicazione;

Visto l'art.22 della L..R. n.15 del 05 novembre 2004 che stabilisce che "l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3,comma 3,della legge 5 febbraio 1992 n.104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione Siciliana";

Che ragioni tecniche economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A. C. ad attuare il servizio di assistenza igienico-sanitaria in favore di alunni portatori di handicap gravi in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti,oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente,anche di natura sanitaria;

Che lo strumento di convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16,4 comma, lett. C) della L..R. 22/86, nella Legge n.142/90 capo VIII e nella L.R. 48/91,atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. - e l'Ente prescelto;

Che l'Ente Società Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" di Trabia, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti

della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di aspirazione locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale. Preso atto della dichiarazione resa dall'impresa e dei relativi documenti presentati, allegati alla presente scrittura;
Che con Determina Dirigenziale n. 1176 del 27/12/2019 si affidava il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap gravi frequentanti l'Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa alla Società Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" via P. Mattarella, snc 90019 Trabia per un importo di € 26.281,86 comprensivo di Iva al 5%,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appreso con la superiore narrativa.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE - PRESTAZIONI

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di "Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione" ai minori portatori di handicap frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa, mediante le seguenti prestazioni:

- Facilitare la comunicazione e l'autonomia dello studente in situazione di handicap nel contesto scolastico;
- Rendere accessibile, allo studente, l'insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.
- Eventuali altri interventi ritenuti necessari dal Servizio Sociale Professionale del Comune.

ART.2

PERSONALE

L'Ente presta servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio. L'Ente metterà a disposizione del servizio n. 3 Assistenti alla Autonomia e alla Comunicazione muniti di regolare attestato professionale e/o Educatori Professionali.

ART.3

MANSIONI

La figura professionale di Assistenti all'autonomia e alla comunicazione deve attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano:

- Facilitare la comunicazione e l'autonomia dello studente in situazione di handicap nel contesto scolastico;
- Rendere accessibile, allo studente, l'insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti;
- Collaborazione, se richiesta, con i docenti nelle varie fasi delle attività scolastiche, coerentemente con le esigenze di tutti i minori assistiti;

ART.4

PRESCRIZIONI

Gli operatori svolgeranno le proprie attività lavorative nel seguente modo:

Per gli operatori che svolgeranno il servizio presso la scuola primaria e secondaria di primo grado dal lunedì al sabato per 4 ore giornaliere;

Per l'operatore che svolgerà il servizio presso la scuola dell'infanzia dal lunedì al venerdì per 2 ore giornaliere.

Eventuali difficoltà incontrate dagli operatori nell'espletamento del servizio anche se non imputabili ad essi, dovranno essere comunicate all'Assistente Sociale del Comune.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune. L'operatore dovrà assolvere con impegno e diligenza la propria mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale dell'operatore in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando l'A.C. da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al Responsabile dell'Ente.



Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

ART.5 OBBLIGHI

L'Ente si impegna a corrispondere mensilmente agli operatori gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dai C.C.N.L. vigenti.

Nel caso di inottemperanza l'A.C. oltre a farne segnalazioni all'ispettorato del lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento fino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione ,con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

L'Ente si impegna ad attivare le proposte migliorative indicate nel progetto operativo e presentate in sede di gara.

ART. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per il servizio di che trattasi per il periodo dal 08/01/2020 al 09/06/2020 la somma complessiva di € 26.281,86 comprensiva di IVA al 5%.

Il pagamento di quanto sopra stabilito avverrà a mensilità posticipate a presentazione di regolare fattura, emessa a norma di legge, debitamente vistata dal presidente della cooperativa e corredata da relazione mensile del coordinatore del servizio, dai fogli di presenza degli operatori debitamente vistati dalle scuole e dalla cooperativa o associazione, dal DURC, da una relazione mensile e da quanto eventualmente richiesto dall'Ufficio Servizi Sociali.

Con l'importo di cui sopra, l'Ente si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso e conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi essendo tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento di quanto dovuto .

ART.7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. n. 187/2010 ed in particolare:

- Utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- Effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii."

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del Comma 8 della Legge citata.

ART. 8 SPESE DI CONTRATTO

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sono per intero a carico della Cooperativa Sociale.

ART 9 VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità a far data dal 08/01/2020 fino al 06/06/2020.

ART.10 RECESSO DELLA CONVENZIONE.

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli artt. Precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a rimuovere e sanare le inosservanze la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.



ART.11

CONTROLLO E VERIDICITA' DELLA CONVENZIONE

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute all'A.C. ampie facoltà di controllo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso del programma di lavoro previsto,
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti del personale utilizzato,
- Ad ogni ulteriore adempimento di cui agli artt. Precedenti.

A tal fine l'assistente sociale della Cooperativa, con cadenza mensile, relazionerà sui risultati raggiunti e i piani di intervento utilizzati.

ART.12

VALIDITA' DELLA CONVEZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre ,all'atto della sottoscrizione.

- copia dell'atto costitutivo,
- copia dello Statuto,
- copia Iscrizione Camera di Commercio;
- copia decreto iscrizione Albo Regionale;
- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dagli organi statutari con i relativi verbali di approvazione,
- fotocopia della carta di identità del legale rappresentante ,
- i nominativi degli operatori da utilizzare.

ART.13

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART.14

FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Rappresentante dell' A.C.

Coop. Sociale "Nuova Generazione" s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Rosario Laura Maria)

